

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 102

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

AVERARDI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL CODICE PENALE (FALSA TESTIMONIANZA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 27 aprile 1965

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 24 aprile 1965.

Il Pretore di Roma ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Averardi Giuseppe per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Pretore di Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 22156/63 della Pretura di Roma).

*Il Ministro
REALE.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 7 novembre 1964.

Con esposto 10 gennaio 1962, diretto alla Procura della Repubblica in Roma, l'archi-

tetto Cilia Nunzio denunciava che ignoti avevano commesso un reato di falso in scrittura privata, ai suoi danni.

Secondo lo stesso, ignoti avevano, al fine di procurarsi un vantaggio, formato una delega scritta falsa, attribuendola ad esso Cilia e lasciando che ne facesse uso Averardi Giuseppe nella sua qualità di Commissario della Federazione del P.S.D.I. in Ragusa, al fine di verificare - in Ragusa l'11 agosto 1961 - le dimissioni della maggioranza del direttorio di detta federazione e di provocare lo scioglimento della medesima. Lo stesso Cilia negava di aver rilasciato o sottoscritto deleghe. Iniziativa azione penale per il reato di cui all'articolo 485 del Codice penale venivano espletati atti di istruttoria sommaria da parte del Pretore di Ragusa e fra gli altri, sentito, dal Pretore di Roma, in rogatoria, il 29 settembre 1962, l'Averardi Giuseppe. Venivano contestate allo stesso le deposizioni rese da Dieli Giovanni Battista, da Ferrara Alessandro, da Scribano Alessandro e da Fidelio Salvatore, tutti ex componenti del direttorio della Federazione P.S.D.I. di Ragusa.

L'Averardi negava l'esistenza della delega del Cilia, l'incontro con il Dieli e gli altri nel pomeriggio dell'11 agosto 1961 presso l'albergo San Giovanni in Ragusa, il successivo incontro con il Dieli in Roma, l'esibizione al Dieli della delega *de qua* e l'aver, infine, parlato di tale documento prima presso la sezione del partito in Vittoria e poi a Roma.

Il Pretore di Ragusa, con sentenza 26 gennaio 1963, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di falsità in scrittura privata per essere rimasti ignoti gli autori del reato e disponeva la trasmissione degli atti al Pretore di Roma per procedere contro

l'Averardi per il reato di falsa testimonianza (articolo 372 del Codice penale).

Poiché l'Averardi è protetto dall'immunità parlamentare, questo ufficio chiede, ai sensi degli articoli 68 della Carta costituzionale e 15 del Codice di procedura penale, che la Camera dei deputati voglia autorizzarlo a procedere nei confronti di detto parlamentare, per il reato di cui all'articolo 372 del Codice penale.

Il Pretore

Dr. G. VILLA SANTA.